

MAURA TAMPIERI

IL TESTAMENTO OLOGRAFO. LA DATA

SOMMARIO: 1. La volontà “formale” nel testamento olografo. - 2. Sanzioni civili. Vicende. - 2.1. Il testamento contemporaneo. - 2.2. “Luogo” della data. - 2.3. La mancanza di data. Sanatoria *ex art.590 c.c.* - 2.4. La “non verità” della data. - 3. Il “codicillo” e la data. - 4. Il testamento internazionale. Cenni. - 5. Breve nota finale.

1. La volontà “formale” nel testamento olografo

La disciplina del testamento e i criteri relativi alla sua interpretazione riservano all'autonomia del privato spazi più ampi di quelli propri del regime del contratto e la legge si rivela particolarmente attenta alla volontà da ricostruire e da realizzare. Una ragione va anzitutto ricercata nella natura giuridica del testamento ove le dichiarazioni dell'atto di ultima volontà hanno uno o più destinatari degli effetti, ma non sono comunque dirette ad influenzarne la condotta o a costituire nei loro confronti un vincolo impegnativo per l'autore.

Un limite all'autonomia del *de cuius* già si riscontra tuttavia nelle prescrizioni di forma dettate dal codice civile in generale per tutti gli atti di ultima volontà. In materia testamentaria il sistema vigente contiene infatti norme che tendono a temperare il formalismo con l'esigenza di realizzare la volontà testamentaria che proviene da un soggetto capace ed è priva di vizi sostanziali¹.

In dottrina² si è osservato che l'indagine sulla forma, requisito indefettibile del testamento, è strettamente legata alla ricerca della “volontà attuale di disporre”³ “per

¹ P. Rescigno, *Nozioni generali*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Padova 1994, Vol. I, p. 653; in giurisprudenza già Cass. 28 dicembre 1993, n. 12861, in *Giust.civ.*, 1994, p.3183., con nota di P. Costanzo.

² P. Rescigno, *Ultime volontà e volontà della forma*, in *Vita not.*, 1987, p. 20; cfr anche L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, Vol. VI, p.142, ove l'Autrice osserva: “il rigore formale, realizzato in materia attraverso la prescrizione di una pluralità di forme, anziché esaurirsi (come dovrebbe, invece, avvenire negli atti tra vivi) nell'adozione di un tipo di formalismo capace di assicurare soltanto l'univocità del contenuto del regolamento e, quindi, nella semplice rappresentazione documentale di quel

il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587, 1° co, c.c.). Nel testamento il rispetto dei requisiti formali pertanto non esclude la ricerca della volontà seria, definitiva e completa espressa dall’autore. Tale indagine resta comunque compatibile con il valore essenziale della revocabilità dell’atto di ultima volontà e in ogni caso l’osservanza della forma “è condizione necessaria ma non sufficiente perché l’atto assuma la natura del testamento”⁴.

Tali considerazioni sono state in particolare rivolte al testamento olografo, il più semplice e diffuso⁵. La sua natura di scrittura privata comporta infatti il rischio di questioni più complesse rispetto ai testamenti per atto di notaio, questioni in particolare relative alla mancanza delle garanzie di autenticità assicurate dal tecnico operatore del diritto.

L’indagine sulla volontà deve essere analitica e puntuale diretta ben oltre la mera dichiarazione *mortis causa* o il mezzo espressivo adoperato dal *de cuius*.

Nel sistema del diritto civile vigente si riscontra tuttavia la tendenza a “sfrondare” il formalismo testamentario come rivela anzitutto il disposto dell’art. 602, 2° co., c.c. ove consente, secondo un’opinione conforme in dottrina e giurisprudenza di considerare valida la sottoscrizione con segni diversi dal nome e cognome purché ne risulti identificata con certezza la persona del testatore⁶, ed ove pure consente di attribuire ad un testamento epistolare valore di testamento olografo alla sola

contenuto, tenderebbe a garantire la corrispondenza della regola posta dal testatore al suo effettivo volere”.

³ A. Cicu, *Testamento*, Milano, 1951, p.40.

⁴ P. Rescigno, *Nozioni generali*, cit., p. 663.

⁵ Per un’ampia analisi sulla forma dei testamenti si rinvia a E. Marmocchi, *Forma dei testamenti*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Vol. I, cit., p. 757 ss., ove l’Autore sostiene che in materia testamentaria la nozione di forma “non è quella, generale e necessitata, ‘di figura esteriore della dichiarazione’ che caratterizza ogni negozio giuridico, ma essenzialmente quella, specifica ed eventuale, di modo rappresentativo che per determinati negozi l’ordinamento impone alla dichiarazione”.

⁶ Sotto il vigore del codice civile del 1865 non esisteva una norma analoga all’art. 602, 2°co., c.c., per cui risultava controversa, in dottrina e in giurisprudenza, l’ammissibilità della sottoscrizione con indicazioni diverse dal nome e dal cognome (quali il soprannome, lo pseudonimo, il vezzeggiativo o il rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni testamentarie) ma tali comunque da rendere certa l’identità del testatore. La disciplina oggi vigente consente di eliminare ogni dubbio al riguardo. In dottrina, sul tema, si rinvia a P. Rescigno, *Ultime volontà e volontà della forma*, cit., p. 19 ss.; L. Bigliazzi-Geri, op. cit., p.150; E. Marmocchi, op.cit., p. 807 ss., ove l’Autore analizza gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti; in giurisprudenza già Cass., 12 ottobre 1992, n. 11504, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, p. 803 ss. con nota di P. G. Costa, ove la S.C. riconosce validità di testamento olografo ad uno scritto avente forma di lettera firmata con la parola mamma, data la presenza, nella scheda testamentaria, di elementi idonei a designare inequivocabilmente la persona della testatrice.

condizione della sussistenza dei requisiti formali previsti all'art. 602 c.c. (che recita: "il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore").

2. Sanzioni civili. Vicende

L'art. 606 c.c. ove rubrica *Nullità del testamento per difetto di forma* prevede poi sanzioni di invalidità in generale per tutti i casi di inosservanza dei requisiti formali. Ne deriva infatti la nullità del testamento olografo per mancanza di autografia o di sottoscrizione, ma pure l'annullabilità *per ogni altro difetto di forma*, con disposizione pertanto ritenuta applicabile anche alla mancanza o incompletezza della data, secondo un'opinione concorde e consolidata in dottrina e in giurisprudenza⁷. La norma non prescrive il momento di apposizione della data, e pertanto si ritiene, come per la sottoscrizione, che la data non debba coincidere necessariamente con il momento in cui il testatore dichiara la propria ultima volontà. Si ammette infatti, secondo un indirizzo conforme in dottrina e in giurisprudenza, che il processo formativo dell'atto *mortis causa* possa svolgersi in più fasi nell'arco di un periodo di lunga o breve durata⁸.

La data, come il testo e la sottoscrizione, deve comunque essere autografa. Si tratta di requisito ritenuto necessario per la validità del testamento olografo ai sensi dell'art. 602, 1° co., c.c., secondo l'interpretazione che ne stabilisce l'invalidità ove altro soggetto aiuti il testatore o ne guidi la mano per sopperire alla carenza di

⁷ In dottrina cfr. G. Branca, *Dei testamenti ordinari*, nel *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, *sub* artt. 601-608, p.82; L. Bigliuzzi Geri, *op. cit.*, p.148; G. Azzariti, voce *Successioni (diritto civile): successione testamentaria*, in *Novissimo Dig. it.*, Torino, 1977, vol. XVIII, p.825; G. Giacobbe, voce *Data (in generale)*, in *Enc. del dir.*, XI, Milano, 1962, p.698. Per una fattispecie di data non autografa, dove si conferma il principio del carattere incondizionato dell'azione di annullamento, cfr. Cass., 10 luglio 1991, n. 7636, in *Giust. civ.*, 1992, I, p.747 con nota di N. Di Mauro, in *Giur. it.*, 1993, I, p.197 ove nota di R. Strina, in *Arch.civ.*, 1992, p.40.

⁸ In dottrina vedi, per tutti, P. Rescigno, *Nozioni generali*, in *Successioni e donazioni*, cit., p. 665; in giurisprudenza v. Cass., 22 marzo 1985, n. 2074, in *Giur. it.*, 1986, I, p. 470, in *Riv. not.*, 1986, p. 744 per la quale è configurabile una "formazione progressiva" del testamento in esame "con la conseguenza che è valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento".

istruzione o allo stato di salute del medesimo⁹. Tali considerazioni appaiono conformi al dettato legislativo. Secondo l'opinione della dottrina dominante il codice civile richiede infatti esplicitamente che la mano del testatore scriva, sottoscriva ed apponga la data all'atto personalmente sia su carta sia su altro diverso materiale e con qualsiasi mezzo (come penna, matita, gesso o altro), ad esclusione dei mezzi meccanici od informatici. Il solo intervento estraneo considerato ammissibile sembra essere quello del terzo che redige la minuta del testamento poi copiata dal testatore, che con tale comportamento, ne fa proprio il contenuto, come espressione della sua ultima e definitiva volontà.

L'indicazione del luogo e dell'ora di formazione non sono considerati requisiti di validità del testamento olografo mentre lo sono per i testamenti redatti "per atto di notaio" (come si intende accanto al testamento pubblico il testamento segreto)¹⁰.

2.1. Il testamento contemporaneo

Il problema interpretativo della dichiarazione di ultima volontà riguarda pertanto in particolare l'ipotesi di due o più olografi redatti dalla stessa persona con medesima data e quindi la necessità di stabilire quale testamento sia l'ultimo. Secondo un'opinione in giurisprudenza remota e più recente in dottrina la soluzione da adottare nella specie consiste nel considerare i testamenti contemporanei, espressione di un'unica volontà, e nell'ambito della dichiarazione *mortis causa* inefficaci soltanto le disposizioni tra loro incompatibili¹¹. Si riscontra tuttavia una diversa soluzione che in dottrina afferma l'invalidità dei testamenti olografi contemporanei "perché la contemporaneità non è mai dello scrivere" in contrasto

⁹ In argomento già Cass., 17 marzo 1993, n. 3163, in *Vita not.*, 1993, p. 1450. Ha invece ritenuto valido l'olografo redatto con l'intervento di un terzo, quando quest'ultimo si è limitato ad una collaborazione materiale tale da non eliminare il carattere strettamente personale dello scritto e abituale della grafia, la Cass., 7 gennaio 1992, n. 32, in *Giust.civ.*, 1992, I, p.1495 con nota di G. Azzariti.

¹⁰ Un orientamento dottrinale, cfr. E. Marmocchi, op. cit., p.797 e p. 849, ha infatti ritenuto che i suddetti requisiti siano comunque necessari per il testamento pubblico (*ex art. 603, 3° co., c.c.*) e per il testamento segreto in cui, nel silenzio del codice, troverà applicazione la normativa della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni).

¹¹ In dottrina cfr. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 1983, I, p. 446, *ivi* la giurisprudenza richiamata per un orientamento in senso conforme.

con l'orientamento della giurisprudenza già citato e definito in dottrina "compromissorio"¹².

2.2. "Luogo" della data

Il luogo ove la data deve essere collocata nella scheda testamentaria, nel silenzio della norma, non è considerato un requisito di validità dell'olografo¹³. La data può essere apposta in principio, a margine, nel corso o alla fine delle disposizioni testamentarie, come pure può essere indicata separando il giorno dal mese e dall'anno, purché nella stesura complessiva l'indicazione risulti completa di giorno, mese ed anno e purché la data comunque sia desumibile con certezza dalla scheda testamentaria e non debba ricavarsi *aliunde* (neppure dalla busta che eventualmente la contenga)¹⁴.

Si afferma pertanto che deve sempre sussistere una data indicata con precisione e si ammette tuttavia il valore equivalente alla data di ogni indicazione relativa a date, eventi o ricorrenze di notorietà comune o inequivocabilmente attinenti alla vita del testatore (come il S. Natale 2011, la Pasqua 2012, o anche "il giorno del mio settantesimo compleanno" o "il ventesimo anniversario del mio matrimonio"!).

Il *de cuius* conserva pertanto, con riferimento alla data del suo testamento, libertà di avvalersi delle espressioni che più gli sono consuete.

Anche se indicata con termini diversi dal giorno, mese ed anno, la natura giuridica della data resta sempre quella di una dichiarazione di scienza con valore probatorio al fine di determinare il momento in cui il testamento è stato redatto, e quindi di giudicare la capacità del testatore e la priorità fra più eventuali testamenti.

Ogni espressione equivalente alla data deve comunque desumersi dal contenuto intrinseco dell'atto di ultima volontà¹⁵ e si ritiene inoltre inammissibile il ricorso ad

¹² In dottrina vedi E. Marmocchi, op. cit., p. 797.

¹³ In questo senso G. Branca, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 81.

¹⁴ R. Ceniccola - R. Triola, *I requisiti formali del testamento olografo (Rassegna di giurisprudenza)*, in *Vita not.*, 1977, p. 339; F. Fusi, *La data nel testamento olografo*, in *Vita not.*, 1992, III, Quesiti, p. LV, ove l'Autore osserva: "La datazione, quale elemento costitutivo per la validità dell'olografo, non può equivalere, nel caso di olografo depositato presso un notaio, alla data del verbale di deposito dato che, dal punto di vista formale, viene a mancare l'autografia della data".

¹⁵ In dottrina, vedi P. Pajardi - G. La Mattina, *Successioni e donazioni normativa civilistica e fiscale*, Padova, 1989, p. 206. Gli Autori, oltre ad ammettere l'indicazione della data a mezzo di equipollenti, affermano che "la data può anche mancare ove sia ricostruibile in base ad elementi

ogni altra prova, orale o documentale, diretta ad indicare il tempo di formazione dell'atto.

2.3. La mancanza di data. Sanatoria ex art.590 c.c.

La mancanza di data rende annullabile il testamento perché in tale ipotesi diviene incerto il momento in cui il testatore lo ha redatto e diviene impossibile accertare la capacità del testatore, la capacità di ricevere dell'erede, ed una eventuale priorità fra più testamenti.

L'omessa indicazione della data può inoltre far risultare la mancanza in capo al testatore di una volontà seria, definitiva e ponderata quale è richiesta per l'atto di ultima volontà¹⁶.

Una stesura del testamento senza data potrebbe infatti indicare che il testatore non ha voluto redigere l'atto definitivo ma soltanto una bozza o un progetto di testamento.

La mancanza di data influisce sulla validità del testamento con un proprio valore autonomo rispetto ad ogni altro elemento formale ed a prescindere dall'oggetto di ogni eventuale controversia in materia¹⁷.

La data che risulti cancellata o interlineata si considera data mancante pur rimanendo leggibile¹⁸. E' ugualmente da ritenersi privo di data il testamento olografo che contenga una data incompleta, in quanto, tutti gli elementi richiesti

cartolari integrati da mezzi esterni (esempio: 'Rapallo', quando si può ricostruire il tempo in cui il testatore si trovò a Rapallo)".

¹⁶ Sotto il vigore del codice civile del 1865 la dottrina ha rilevato come sia "del tutto indifferente" che il testamento olografo abbia "la data del giorno in cui venne fatto, o una data anteriore o posteriore, purché ne abbia una, che dallo stesso tenore dell'atto non venga smentita (...) Per me io credo che il legislatore ravvisò in questa formalità, che suole infatti praticarsi in ogni genere di scritture, come un segno di più della serietà del proposito del testatore". Così C. F. Gabba, *Questioni di diritto civile*, II, in *Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni*, Torino, 1909-1911, p. 115; U. Morello, *Del requisito della data nel testamento olografo*, in *Foro it.*, 1964, c.1389; L. Bigliuzzi-Geri, op. cit., p. 141 ss., cui si rinvia per ogni riferimento in dottrina e giurisprudenza.

¹⁷ Il codice civile del 1865, all'art. 804 prevedeva la nullità del testamento in caso di mancanza della data. Per un'analisi degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali dell'epoca si rinvia a U. Morello, op. cit., c.1383 ss.; secondo G. Branca, op.cit., a p.82, nel codice vigente "il formalismo della data è un pò meno carico di quello dell'olografia e della firma. Chi amasse le terminologie sportive direbbe scherzosamente che la data è un requisito formale di serie B".

¹⁸ In questo senso in dottrina cfr. F. S. Azzariti - G. Martinez - G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 359.

dall'art. 602, 3° co., c.c. (il giorno, il mese e l'anno) sono indispensabili per la validità dell'atto *mortis causa*. Un'opinione rilevante in dottrina implicitamente ammette la correzione, ad opera del testatore, della data apposta in precedenza, ove tuttavia non sorgano dubbi interpretativi sulla priorità "tra più testamenti"¹⁹.

L'art. 602, 3° co., c.c. consente una data "non vera", ma non che la data manchi, sia stata cancellata o sia incompleta od eterografa.

Unanime dottrina e giurisprudenza di diritto successorio concordano nel ritenere che la mancanza di data nell'olografo, prevista tra i difetti di forma *ex art.* 606, 2° co., c.c., sia motivo di annullabilità del testamento a differenza della mancanza di capacità del *de cuius*, dell'autografia e della sottoscrizione che invece ne producono la nullità. Si parla talora di nullità, anche se si tratta di annullabilità, come sovente accade negli studi derivati da un contesto normativo formale.

La configurazione del vizio formale come causa di annullamento (e non di nullità) comporta la prescrizione dell'azione nel termine di cinque anni.

L'azione di annullamento del testamento per vizio formale è incondizionata. Il difetto del requisito formale può in altri termini farsi valere comunque su richiesta dei soggetti legittimati, ed il giudice deve pronunciare l'annullamento anche se non si discute di questioni relative al tempo dell'atto, e quindi collegate alla capacità del testatore, alla priorità dell'atto, o di ogni altro problema comunque connesso alla data.

Il testamento olografo viziato per mancanza di data può tuttavia essere sanato ai sensi dell'art. 590 c.c. La norma configura un caso di eccezionale sanatoria della fattispecie ove esplicitamente prevede che "la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione"²⁰.

2.4. La "non verità" della data

Nel sistema del codice civile la non verità della data (intesa come data esistente ma con veridicità contestata) non rappresenta motivo idoneo a determinare l'invalidità

¹⁹ Così E. Marmocchi, op. cit., p. 799; *contra* E. Perego *Data non vera e modificazione della data nel testamento olografo*, nota a Cass., 18 luglio 1969, n. 2672 e Cass., 26 luglio 1969, n. 2830, in *Giur.it.*, 1971, I, p. 303. La modifica della data operata da terzi dovrebbe invece essere contestata ed accertata unicamente mediante querela di falso in quanto può ritenersi che i problemi di genuinità del documento possano trovare corretta soluzione in sede processuale.

²⁰ Sul punto cfr. L. Scalia, *La nullità e l'inefficacia delle disposizioni testamentarie*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, cit., vol. I, p. 1240 ss. L'art. 590 c.c. parla di "nullità" da intendersi, con riferimento alla mancanza di data, come annullabilità per le ragioni sopra esposte.

dell'olografo. Ai sensi dell'art. 602, 3° co., c.c. infatti “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

Tale previsione è stata ritenuta poco coerente col sistema, e tuttavia, ove si avverte che la norma riveste carattere eccezionale si conclude che non consente un'applicazione analogica estensiva.

L'indicazione casistica prevista dal legislatore all'art. 602, 3° co., c.c., vale a configurare una causa indiretta d'invalidità del testamento olografo, del tutto diversa da quella della mancanza di data che, come si è visto, influisce invece direttamente sull'atto.

La non verità della data non rappresenta pertanto motivo idoneo e sufficiente a determinare l'invalidità dell'olografo e tuttavia, nei casi sopra indicati, ove il legislatore all'art. 602, 3° co., c.c. ne ammette la prova, può rivelarsi causa indiretta d'invalidità qualora sussista la prova che il testatore non era capace di intendere o di volere, o che la scheda aveva data anteriore rispetto ad un testamento successivo, o che la volontà espressa nella redazione dell'atto non era comunque la volontà definitiva del *de cuius*²¹.

La disciplina della forma dei testamenti nel sistema attuale mostra un collegamento funzionale tra la prova della non verità della data e la “dimostrazione di una causa di invalidità o di inefficacia dell'olografo”²².

Si afferma inoltre che la non verità della data può essere accertata con ogni mezzo di prova, senza limitazioni, nei casi previsti dall'art. 602, 3° co., c.c.

L'ambito della non verità della data comprende la data falsa o fittizia (scientemente apposta dal testatore) e la data erronea (dovuta ad un errore in cui sia involontariamente incorso il *de cuius*)²³.

²¹ Cfr. L. Bigliazzi Geri, op.cit., p. 148, ove l'Autrice osserva che “l'esigenza di evitare il pericolo di facili impugnazioni avrebbe indotto il legislatore ad accogliere la diversa soluzione tradottasi nel 3° comma dell'art. 602 della quale non si può che prendere atto”.

²² Nel sistema del codice civile del 1865, ove la data era ritenuta un requisito formale con funzione tipica, si poteva ritenere sufficiente fornire la prova della non verità della data per rendere l'olografo invalido o improduttivo di effetti, spettando così, a chi avesse voluto farlo valere, la prova che comunque esso era stato redatto in una data in cui era valido o efficace come affermano anche A. Cicu, op. cit., p. 43 ss. e A. Casella, *La data del testamento olografo*, in *Temi gen.*, 1964, p. 321 ss. Nello stesso senso la prima giurisprudenza sotto il nuovo codice per cui v. Cass., 27 giugno 1956, n. 2320, in *Giur. it.*, 1957, I, p. 1385 ss. con nota contraria di A. Trabucchi.

²³ In dottrina v. G. Branca, op. cit., a p. 87 ove afferma che l'errore sulla data può determinare l'indicazione di una data impossibile (che può essere corretta solo in base ad elementi intrinseci all'atto *mortis causa*), come pure una data possibile che “non porta di per sé all'annullamento dell'atto”.

Secondo un'autorevole opinione dottrinale la data fittizia è stata ritenuta "quella che non è vera perché così l'ha voluta il *de cuius* per un qualche motivo particolare" ed in tal caso si distingue un'ipotesi di data impossibile, dalla quale deriva il vizio di forma, da altra ipotesi di data possibile che mantiene valido il testamento perché "il *de cuius* può scrivere il giorno o il mese o l'anno che vuole" e "può scriverlo anche in tempo successivo alla redazione del testamento". La data falsa o fittizia produce pertanto l'invalidità del testamento quando "il testatore ha falsificato la data perché, se avesse indicato quella vera, avrebbe cozzato contro una norma imperativa: la data è *in fraudem legis*", oppure "la data è stata alterata da un terzo: e allora sarà ammessa la prova di questa alterazione per ricostruire la data scritta invece dal testatore"²⁴.

Nel sistema attuale appare superata la tradizionale distinzione tra data erronea e data fittizia ove si osserva che il legislatore distingue unicamente la data mancante dalla data non vera alla quale riconduce le specie suddette.

Sia per la data erronea sia per quella fittizia occorre pertanto stabilire se esiste una delle "questioni" previste dall'art. 602, 3° co., c.c.

Per data impossibile infine si intende l'indicazione di una data inesistente (30 febbraio) o di una data anteriore alla nascita o sicuramente posteriore alla morte del testatore. L'impossibilità può essere espressione di una volontà cosciente, nel qual caso il testamento è annullabile in quanto viene meno la funzione tipica della datazione di garantire la seria volontà del testatore e non può ritenersi adempiuto l'onere di forma richiesto. Se l'impossibilità risulta invece il frutto di un errore del testatore può essere corretta, ove possibile, con l'ausilio di soli elementi e criteri intrinseci alla scheda testamentaria²⁵.

L'olografo può contenere più date ed essere ugualmente considerato valido perché, come già si è osservato, non è richiesta la contestualità della sua formazione e la non verità della data può comunque essere provata *ex art. 602, 3° co., c.c.*²⁶.

3. Il "codicillo" e la data

²⁴ Così G. Branca, *supra cit.*, p. 88.

²⁵ Così si esprimeva Cass., 5 giugno 1964, n. 1374, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1383; in dottrina cfr. G. Capozzi, *op. cit.*, p. 446.

²⁶ Un remoto orientamento giurisprudenziale di merito considerò mancante la data doppia e difforme ove il contrasto non potesse essere superato in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria. Cfr., per tutti, Trib. Benevento, 17 gennaio 1936, in *Riv. dir. civ.*, 1938, p. 390.

Il problema relativo all'ammissibilità di "codicilli" ovvero di aggiunte, correzioni o scritture adoperate dal *de cuius* al fine di integrare o comunque modificare il testamento olografo già redatto è stato ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. Si ritiene opportuno pertanto, in questa sede, almeno un cenno sul codicillo marginale o finale privo di data.

In dottrina e in giurisprudenza si afferma che il codicillo deve avere gli stessi requisiti formali del testamento olografo, e tuttavia nella pratica il testatore sovente apporta, in epoca successiva, modifiche o aggiunte alla scheda già formata, e talvolta ne omette data e sottoscrizione. Un'autorevole dottrina parla in tali casi di "disponibilità della forma" da parte del testatore (la forma è quella del testamento già redatto in precedenza) nel senso della "possibilità, per il testatore, di servirsi dei requisiti formali dell'atto compiuto in un dato luogo e momento storico (ed in precise circostanze che possono avere influenzato la volontà in una determinata direzione), per esprimere un volere in parte o in tutto nuovo"²⁷.

La mancanza di data nel codicillo (marginale o finale) è stata ritenuta irrilevante ai fini della validità del medesimo e ne è stata quindi esclusa la nullità, ove il codicillo andava a formare un "unico contesto concettuale con la parte datata del testamento", mentre se aveva un contenuto "indipendente o anche contrastante con le altre disposizioni, dovendo considerarsi come una distinta manifestazione di ultima volontà" il codicillo senza data doveva ritenersi nullo, senza tuttavia "influire sulla validità dell'intero testamento"²⁸. L'invalidità del testamento olografo non influisce peraltro *ipso iure* sulla validità del codicillo²⁹.

La mancanza di data non è ritenuta comunque un vizio invalidante ove il codicillo è marginale e quindi collocato "topograficamente" prima della sottoscrizione del testamento "e perciò rientra sempre nel corpo di questo". In tal caso si sostiene che "poco importa" che il codicillo sia o non sia firmato e "poco importa che sia stato aggiunto in un secondo tempo" in quanto è comunque divenuto parte del testamento.

Se il codicillo è stato apposto "in coda" al testamento e firmato, si ritiene valido "ammenché non si provi che sia un secondo testamento" eventualmente annullabile per mancanza di data. L'ipotesi è ritenuta equivalente a quella della redazione di un unico testamento" che ha una firma in più, quella che precede l'aggiunta", come se "uno scriva un unico testamento e lo sottoscriva avendolo, per es., datato in principio; ebbene, se (...) mette un'altra firma prima dell'ultima clausola, forse che il testamento non è più unico?".

Si ritiene in conclusione la situazione equivalente a quella che si produce "aggiungendo un'ultima clausola a quelle già sottoscritte e sottoscrivendola", e che comunque, "se si tratta d'aggiunta" questa completa l'insieme delle clausole volute

²⁷Così P. Rescigno, *Ultime volontà e volontà della forma*, cit., p. 23 ss.

²⁸ Sul punto cfr. G. Azzariti, voce *Successioni (diritto civile): successione testamentaria*, cit., p. 826.

²⁹ Così Cass., 1 aprile 1992, n. 3950, in *Foro it.*, 1993, I, c. 194.

in quanto il testatore, se avesse voluto un secondo testamento “non avrebbe scritto la clausola subito dopo la sottoscrizione, ma a parte”³⁰.

4. Il testamento internazionale. Cenni

Com'è noto il testamento internazionale non sostituisce ma si aggiunge alle forme testamentarie disciplinate dagli ordinamenti dei vari Stati aderenti alla Convenzione di Washington del 1973³¹, e nel nostro ordinamento diventa una forma ulteriore di testamento ordinario.

Si afferma che la legge uniforme (*supra* cit. in nota) abbia ridotto i requisiti richiesti per la sua validità³².

La data, che peraltro deve essere apposta alla fine del testamento ai sensi dell'art. 7 della legge uniforme, ad opera della persona abilitata a riceverlo, non è tuttavia un requisito richiesto a pena di nullità. Il testamento internazionale rimane comunque valido anche se la data manca o è errata. In tali casi può essere provata con

³⁰ In questo senso G. Branca, *op. cit.*, p. 89.

³¹ Con la l. 29 novembre 1990 n. 387 il nostro Paese aderisce alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che quindi entra in vigore dal 16 novembre 1991. La Convenzione contiene allegata una "legge uniforme" di disciplina del testamento internazionale, la *legge sull'Unificazione delle Forme del Testamento Internazionale* che tende a ridurre al minimo i requisiti necessari per la validità dell'atto, con ossequio al *favor testamenti* in tema di validità, definizione del testamento, lingua adoperata, contenuto, struttura materiale, firma e data. Scopo della Convenzione non è quello di risolvere i conflitti di legge in materia di forma dei testamenti, oggetto di altra Convenzione (Aja 5 ottobre 1961), bensì di prevenire ogni eventuale controversia attraverso l'istituzione di una nuova forma testamentaria comune. In dottrina vedi M. A. Ricci, *Testamento internazionale*, in *Contratto e impresa*, 1992, p. 899 ss.; M. Di Fabio, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, cit., vol.II, p. 437 ss., e G. Groppi, *Il testamento internazionale*, in *Riv. not.*, 1992, p. 113 ss.

³² Ai sensi dell'art 3 l. u. il testamento internazionale deve avere forma scritta ma non necessariamente autografa e le disposizioni in esso contenute possono essere espresse in una lingua qualsiasi, anche sconosciuta al testatore; il *de cuius* deve dichiarare, in presenza di due testimoni e della persona abilitata a ricevere l'atto (notaio o agente diplomatico e consolare), che quel documento è il suo testamento e che egli ne conosce il contenuto (art. 4 l. u.). Deve quindi apporre la firma o riconoscerla e confermarla se già apposta sempre alla presenza delle persone sopra indicate; se non sa o non può sottoscrivere deve indicarne il motivo alla persona abilitata che ne farà menzione nella scheda prima di apporvi comunque la propria firma assieme a quella dei testimoni (art. 5 l. u.). Queste prescrizioni sono richieste a pena di nullità. Il ricevente redige quindi un attestato per certificare il rispetto degli obblighi prescritti dalla legge uniforme.

riferimento alle relative norme di ogni Stato aderente alla Convenzione di Washington.

Al fine della validità del testamento internazionale non ha rilevanza la data eventualmente apposta dal testatore, in quanto è sufficiente la data apposta dalla persona abilitata a ricevere il testamento ai sensi della legge uniforme, e ad essa ricorre l'interprete per la soluzione di ogni eventuale controversia in materia di capacità del testatore o dei testimoni o in tema di eventuali relazioni fra più testamenti successivi.

5. Breve nota finale

I requisiti formali previsti dal codice civile per la validità dell'olografo, pur lasciando al *de cuius* ampia libertà di espressione linguistica e testuale, ne richiamano l'attenzione sulla necessità di imprimere all'atto il valore della volontà definitiva di testare³³.

Il rispetto del requisito formale della data in particolare fornisce un valido criterio di lettura ai fini di ricostruire la capacità del soggetto, ed a risolvere ogni eventuale conflitto emergente da dichiarazioni aggiunte e/o contrastanti con la volontà già espressa. La data vale quindi per l'interprete ma anche per il testatore ad indicare la sua serietà d'intenti, ed in quel momento, precisamente definito nel giorno nel mese e nell'anno, vale ad indicare la sua volontà di destinare il patrimonio all'erede o al legatario, di riconoscere il figlio naturale o di disporre a favore della propria anima³⁴.

³³ In argomento sia consentito il rinvio a M. Tampieri, *Formalismo testamentario e testamento olografo*, in *Riv. del not.*, 1998, p. 124 ss., Id., *Contratto a favore di terzi e patti successori. Alcuni orientamenti a confronto*, in *Vita not.*, 2011, p.1803 ss.

³⁴ Secondo P. Rescigno, *Nozioni generali*, in *Successioni e donazioni*, cit., a p. 669, "la solennità appare, nel disegno orientato a ripercorrere la trama dei requisiti formali, il punto di vista più qualificante. Qui la forma di cui si protesta di volere non già l'irrigidimento, ma un processo di adeguamento alle ragioni di sostanza dell'atto diventa un atto intellettuale, che è sì una commistione di volontà di testare, di serietà del contenuto, di indipendenza della persona e del discorso che essa svolge con l'atto di ultima volontà, ma esprime anche la necessità di un 'cerimoniale', parola con cui si rende esattamente la *Feierlichkeit* richiesta accanto, o meglio nella cornice della *Solennitat*. Il carattere si pone in aggiunta, ma nello stesso tempo risiede nell'olografia, nella data e nella sottoscrizione: in virtù di esso si trasforma in esterna manifestazione di ultima volontà lo scritto del privato che detta il proprio testamento".

